

Circolare n. 10 - fiscale
del 03.03.2025

Sommario

- 1. Nuovi limiti dimensionali per i c.d. bilanci di microimpresa ed abbreviati a decorrere dall'esercizio 2024**
- 2. Nuove soglie dimensionali per la redazione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2024**

Premessa

In attuazione ai contenuti della Direttiva 2023/2775/UE, il D.lgs. 6 settembre 2024 n. 125 ha aggiornato i limiti dimensionali necessari per le società che intendono agevolarsi delle semplificazioni previste per i bilanci c.d. in forma abbreviata (art. 2435-bis, C.C.) e di c.d. microimpresa (art. 2435 ter, C.C.).

Il decreto ha inoltre modificato il D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 con le soglie dimensionali per le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato.

La ratio di tale intervento è l'adeguamento dei limiti dimensionali con cui il Legislatore inquadra le società e, conseguentemente alla loro grandezza, concede loro l'applicazione delle agevolazioni sopracitate o impone loro l'obbligo di aggiuntivi adempimenti, successivamente alla forte crescita inflazionistica dei prezzi rilevata negli ultimi anni sui mercati.

- 1 -

Bilancio abbreviato

A partire dai bilanci il cui periodo amministrativo decorre dal 01.01.2024 (nella maggioranza dei casi bilanci che si chiudono al 31.12.2024) le società che sono al loro primo esercizio oppure che per due esercizi consecutivi hanno rispettato almeno due dei nuovi limiti dimensionali¹ possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 2435-bis, C.C.

Di seguito, si riepilogano le nuove soglie imposte.

	Limiti ante modifica D. Lgs. 125/2024	Limiti post modifica D. Lgs. 125/2024
Totale Attivo Stato Patrimoniale	4.400.000 €	5.500.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni ²	8.800.000 €	11.000.000 €
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio ³	50 unità	50 unità

1 Secondo la prassi, le nuove disposizioni dimensionali trattano solo i bilanci dallo 01.01.2024, mentre per gli esercizi precedenti, il rispetto dei parametri agevolativi si considera adempiuto relativamente ai limiti imposti nel sistema previgente.

2 Si precisa che l'ammontare di ricavi di riferimento per il calcolo del rispetto del relativo parametro per l'accesso a forme agevolative di redazione del bilancio concerne la voce A.1 del Conto Economico della società.

3 Si ricorda che il numero degli occupati di riferimento per il calcolo del rispetto del relativo parametro per l'accesso a forme agevolative di redazione del bilancio riguarda le ULA (c.d. "unità-lavoro-anno"), cioè il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno in azienda (il lavoro a tempo parziale o stagionale è espresso in frazioni di ULA).

In merito alla sostanza delle agevolazioni, il contenuto di tali semplificazioni resta invariato e si riassume nella tabella seguente.

Semplificazioni previste	
Stato Patrimoniale e Conto Economico	Semplificazione degli schemi
Rendiconto Finanziario	Esonero
Nota Integrativa	Limitazione informativa per operazioni con parti correlate
Relazione sulla Gestione	Esonero , con Nota Integrativa indicante il numero ed il valore delle azioni proprie possedute (art. 2428, co. 1. n.3-4, C.c.)
Criteri di valutazione	<i>Titoli:</i> costo d'acquisto <i>Crediti:</i> valore presumibile di realizzo <i>Debiti:</i> valore nominale

Bilancio di microimpresa

Nelle stesse tempistiche e modalità, il Legislatore prevede ulteriori semplificazioni per le società sottostanti a limiti dimensionali ancora più stringenti.

Per chi desidera applicare le disposizioni di cui all'art. 2435-ter, C.C., si riportano di seguito le nuove soglie imposte.

	Limiti ante modifica D. Lgs. 125/2024	Limiti post modifica D. Lgs. 125/2024
Totale Attivo Stato Patrimoniale	175.000 €	220.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.000 €	440.000 €
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	5 unità	5 unità

Anche in questo caso, in merito alla sostanza delle agevolazioni, il contenuto di tali semplificazioni resta invariato e si riassume nella tabella seguente.

Semplificazioni previste	
Stato Patrimoniale e Conto Economico	Schema previsto per il bilancio abbreviato, <u>escluse</u> : - voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (Stato Patrimoniale); - voce "D.18.d - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e voce "D.19.d - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati" (Conto Economico)
Rendiconto Finanziario	Esonero
Nota Integrativa	Esonero , con indicazione di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, co. 1, n. 9) e dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427, co. 1, n. 16)
Relazione sulla Gestione	Esonero , con Nota Integrativa indicante il numero ed il valore delle azioni proprie possedute (art. 2428, co. 1. n.3-4, C.C.)
Criteri di valutazione	<i>Titoli:</i> costo d'acquisto <i>Crediti:</i> valore presumibile di realizzo <i>Debiti:</i> valore nominale Non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Decadenza del beneficio

Sia per i bilanci abbreviati che di microimpresa, la decadenza dell'agevolazione si verifica quando non si rispettano almeno due dei nuovi limiti dimensionali sopracitati per almeno due esercizi consecutivi; in tal senso, dunque, opera la regola della "non coincidenza" per la quale il beneficio decade anche laddove ci siano solo due parametri non rispettati nel corso dell'esercizio diversi da quelli non rispettati nell'esercizio precedente in base ai quali dall'esercizio in corso la società si trova costretta a ricorrere alla forma ordinaria di predisposizione del nuovo bilancio.

Nel passaggio dal bilancio semplificato a quello ordinario o viceversa, il redattore deve inoltre riclassificare il bilancio dell'esercizio precedente in base agli schemi adottati per il bilancio corrente ai fini di una corretta comparazione dei dati nei due esercizi consecutivi richiesta ex lege.

- 2 -

Infine, si rammenta che il nuovo decreto ha parimenti innalzato le soglie dimensionali richieste per la redazione del bilancio consolidato per le società controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per almeno due esercizi consecutivi, due dei limiti rappresentati nella seguente tabella.

	Limiti ante modifica D. Lgs. 125/2024	Limiti post modifica D. Lgs. 125/2024
Totale Attivo Stato Patrimoniale	20.000.000 €	25.000.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.000.000 €	50.000.000 €
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	250 unità	250 unità

Tale analisi può essere effettuata verificando i limiti dimensionali dell'intero gruppo:

- simulando un vero e proprio bilancio consolidato (e quindi con l'elisione delle rettifiche inter-company);
- con un semplice aggregato dei dati dell'attivo e di Conto Economico delle società del perimetro, ma con un innalzamento dei limiti degli attivi e dei ricavi del 20%, rispettivamente elevando il primo ad € 30.000.000 ed il secondo ad € 60.000.000 (questa fattispecie è tendenzialmente l'opzione più frequente).

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia